

Documento del GdL Dati della ricerca*

Policy sulla gestione dei dati della ricerca

1) Premessa

L'Università riconosce l'importanza fondamentale dei dati prodotti durante l'attività di ricerca come un valido risultato scientifico. Pertanto riconosce l'importanza della loro gestione per il mantenimento dei valori di qualità ed integrità della ricerca scientifica e si impegna ad applicare i più elevati standard per la loro raccolta, archiviazione e conservazione.

L'Università riconosce che dati della ricerca affidabili e facilmente recuperabili sono alla base di ogni progetto di ricerca e sono altresì necessari per la verifica di attendibilità e correttezza dei processi e dei risultati del progetto e per la sua replicabilità.

L'Università riconosce che i dati della ricerca, anche una volta che un progetto è stato terminato, costituiscono un patrimonio dell'istituzione universitaria, nonché una risorsa, anche a lungo termine, per la ricerca scientifica, la didattica universitaria e il progresso della società.

Ai fini della presente policy si considera la definizione di "dati della ricerca" e di "affidenti all'università" così come da allegato 1

2) Ambiti di applicazione

La presente policy si applica a tutti gli afferenti all'Università degli Studi (quali docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale tecnico amministrativo coinvolto nelle attività di ricerca). Nel caso la ricerca sia stata finanziata da parti terze ed esistano accordi specifici relativi al controllo dei dati, al loro accesso e conservazione, gli accordi prevalgono sulla presente policy.

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo e fatti salvi gli specifici accordi per il finanziamento della ricerca stipulati con terze parti, i dati della ricerca sono archiviati, e resi liberamente disponibili all'uso, in modo corretto, completo, affidabile, interoperabile, tracciabile e rispettando l'integrità del dato, all'interno di un *archivio digitale (institutional repository)* certificato. Tali dati sono altresì collegati alle pubblicazioni scientifiche alle quali essi si riferiscono.

3) Trattamento dei dati della ricerca

I dati della ricerca devono essere archiviati e resi disponibili all'uso nell'archivio digitale dell'università degli studi di (.....) o in un *archivio* adeguato appartenente a istituzioni non commerciali che siano istituzioni accademiche o di ricerca, enti statali o intergovernativi e che rispetti gli standard internazionali e collegati alle pubblicazioni che hanno generato.

I dati della ricerca devono essere archiviati in modo corretto, completo, affidabile, rispettandone l'integrità. Devono essere inoltre accessibili, identificabili, tracciabili, interoperabili e, laddove possibile, disponibili per usi successivi.

Se non insistono sui dati diritti di terze parti e se non ci sono usi vietati per legge, i dati della ricerca devono essere associati ad una licenza per il libero utilizzo¹, garantendo quanto stipulato con parti terze, la tracciabilità degli usi e il credito verso la fonte originaria.

¹ Come le licenze CC

I dati della ricerca devono essere archiviati e resi disponibili tenendo in considerazione la legge sulla proprietà intellettuale e gli eventuali accordi con terze parti finanziatrici della ricerca.

La durata minima del periodo di archiviazione per i dati della ricerca è di 10 anni dal rilascio al pubblico dei risultati di un progetto alla fine dello stesso.

Nel caso che i dati della ricerca debbano essere distrutti o cancellati (per il termine del periodo di archiviazione o per ragione etiche o giuridiche), tale azione deve essere presa in considerazione solo dopo aver tenuto conto di tutti gli aspetti etici e legali. La eventuale cancellazione o distruzione di dati della ricerca deve essere tracciabile e la relativa documentazione accessibile. Allo stesso tempo si devono tenere in considerazione gli interessi di eventuali terze parti finanziatrici della ricerca e di altri portatori di interessi, così come aspetti di confidenzialità e sicurezza.

4) Responsabilità, doveri, diritti

La responsabilità della raccolta, gestione e manutenzione dei dati è condivisa tra i ricercatori e l'università ciascuno per gli ambiti di competenza e devono essere coerenti con il codice per la Research integrity.

5.1 Responsabilità dei ricercatori


La gestione dei dati della ricerca e dei dataset è responsabilità dei ricercatori, ovvero:

- La raccolta, documentazione, archiviazione, uso, accesso e conservazione (o distruzione) dei dati della ricerca, compresa la definizione di protocolli e responsabilità nel gruppo di progetto che vanno incluse in un data management plan² compilato già dalla fase iniziale del lavoro di ricerca
- L'elaborazione e aggiornamento del DMP (si rinvia qui alle linee guida sui Data management Plan e al modello di Data Management Plan)
- La pianificazione dell'utilizzo dei dati anche dopo il termine del progetto (ciò comprende anche la definizione dei diritti di riutilizzo)
- La Realizzazione di copie di sicurezza (backup) secondo le linee guida e la armonizzazione con i requisiti istituzionali e legali o contrattuali relativi ai dati della ricerca e alla gestione dei record che li descrivono.

* La redazione di questo documento era stata affidata, nella primavera del 2014, a Paola Galimberti, Elena Giglia e Maria Laura Vignocchi. La complessità dei temi affrontati e la loro assoluta novità nel panorama del dibattito scientifico internazionale, ha indotto ad ampliare il gruppo originario a colleghi di altri atenei, italiani e stranieri, che stavano lavorando sugli stessi temi. In particolare hanno partecipato al gruppo di lavoro esperti di Open Access, informatici, bibliotecari e responsabili degli uffici della ricerca delle seguenti istituzioni: Politecnico di Milano, Università di Milano, Università di Torino, Università di Trento e Università di Venezia Ca' Foscari. Il coordinamento del gruppo è stato affidato a Paola Galimberti (paola.galimberti@unimi.it). Il documento è stato per la prima volta reso pubblico, per raccogliere commenti di altri esperti, il 27 marzo 2017.

Si ringraziano in particolare per l'elaborazione e la redazione del documento Paola Galimberti e Marisol Occioni. Hanno inoltre contribuito Elena Giglia, Chiara Cenderelli, Francesca Valentini e Vanessa Ravagni. Prezioso è stato poi l'apporto di Emilia Perassi, delegata all'open access dell'Università di Milano, e della Commissione dei Referenti per l'Open Access dell'Università di Milano. Proficuo è stato il confronto con Paola Gargiulo, Noad di OpenAire, e con Paolo Budroni, referente del progetto Learn dell'Università di Vienna per la parte sulle policy. Si ringraziano infine

tutti i membri del Gruppo Open Access della Crui per l'attenta lettura del testo.



² Data management Plan (DMP) è un documento che progetta l'intero ciclo di vita dei dati della ricerca e può essere continuamente aggiornato. Il DMP assicura che i dati della ricerca siano accessibili, tracciabili, disponibili, autentici, citabili e che rispondano a requisiti legali definiti con chiarezza e a misure appropriate di sicurezza in relazione al loro riutilizzo. Nella loro forma ideale i DMP saranno in un formato machine actionable.

E' compito del responsabile del progetto di ricerca definire quali dati devono essere conservati, tenendo anche conto di doveri risultanti da contratti con parti terze

5.2 Responsabilità dell'Università

- E' responsabilità dell'Università nominare delle entità competenti per attività di supporto alla ricerca, fornire risorse, strumenti e infrastrutture adeguati, e secondo questa policy, per la formazione di coloro che li dovranno gestire
- Supportare l'attività scientifica dei ricercatori fin dall'inizio. Fornire assistenza per la progettazione e compilazione dei DMP
- Sviluppare servizi e meccanismi per la registrazione dei progetti, per il deposito, l'archiviazione e la conservazione dei dati della ricerca ai fini dell'accesso corrente e futuro durante e dopo la fine del progetto di ricerca
- Fornire l'accesso ai servizi e alle infrastrutture secondo quanto previsto dalla policy per far sì che i ricercatori possano esercitare le loro responsabilità e quindi ottemperare con gli obblighi previsti dai contratti con i finanziatori della ricerca o altre entità legali

6. Validità

La presente policy entra in vigore il----- e verrà aggiornata ogni due anni

La policy è stata approvata dal Senato accademico in data [data].

Allegato 1

Definizione di dati della ricerca

Ai fini della presente policy, sono “dati della ricerca” le informazioni, in qualsiasi formato, utilizzate, secondo un protocollo definito nell’ambito di una specifica attività di ricerca condotta da afferenti all’università (quali docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, tecnici amministrativi coinvolti nelle attività di ricerca). A titolo meramente esemplificativo sono da intendersi dati della ricerca risultati (positivi o negativi) di tutti gli esperimenti rilevanti per la ricerca stessa fatti, osservazioni, esperienze, fonti edite ed inedite, riferimenti bibliografici, software e codice, testi, oggetti, del presente o del passato raccolti o creati in formato digitale e o cartaceo, secondo un protocollo definito nell’ambito di una specifica attività di ricerca, condotta da docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti personale tecnico amministrativo attivi nell’Università degli Studi di Milano. I dati della ricerca possono essere espressi in formato numerico, descrittivo, audio o video. Possono essere grezzi o elaborati.

Definizione di afferenti all’università (ai quali si applica la presente policy)

Docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale tecnico amministrativo coinvolto nelle attività di ricerca.

A supporto della definizione di dati della ricerca si allegano tre modelli considerati nella definizione corrente:

- a) [LERU Roadmap for Research Data](#) (LERU Research Data Working Group, Advice Paper No. 14 – December 2014):

“Research data, from the point of view of the institution with a responsibility for managing the data, includes: All data which is created by researchers in the course of their work, and for which the institution has a curatorial responsibility for at least as long as the code and relevant archives/record keeping acts require, and third-party data which have originated within the institution or come from elsewhere.”

- b) The Australian [Griffith University](#):

“Research data are factual records, which may take the form of numbers, symbols, text, images or sounds, which are used as primary sources for research, which are commonly accepted in the research community as necessary to validate research findings.”

- c) The [University of Minnesota](#):

“Research data are data in any format or medium that relate to or support research, scholarship, or artistic activity. They can be classified as:

- *Raw or primary data: information recorded as notes, images, video footage, paper surveys, computer files, etc.*
- *Processed data: analyses, descriptions, and conclusions prepared as reports or papers*
- *Published data: information distributed to people beyond those involved in data acquisition and administration”*